



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 1/2024

Ai Magistrati (togati ed onorari)
Alle segreterie magistrati
SEDE

e, per conoscenza

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
BOLOGNA

Al Presidente del Tribunale - Parma

Al Presidente del C.O.A. - Parma

Al Presidente della Camera penale - Parma

Oggetto: Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2023 (*"Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento -UE- 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca"*) in vigore dal 6 gennaio 2024.

Linee guida operative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 203, richiamato in oggetto, che, tra l'altro, modifica gli artt. 419, comma, 1, 429, comma 1, lettera f) e -per quanto riguarda specificamente la Procura della Repubblica- 552, comma 1, lettera d) c.p.p., mediante l'inserimento di un avviso indirizzato all'imputato, con cui si prospetta a quest'ultimo la possibilità che siano *"disposte sanzioni e misure, anche in punto di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede"*.

In particolare:

- o quanto all'art. 419 c.p.p. (*Atti introduttivi*), relativamente all'udienza preliminare, la modifica è introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 7.12.2023, n. 203 ¹;

¹ L'art. 419 c.p.p. recita ora testualmente (in carattere neretto, corsivo e sottolineato, le parti modificate):

«Art. 419 (Atti introduttivi). —

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 -bis , 420 -ter , 420 -quater , 420 -quinquies e 420 -sexies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede.

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

3 -bis . L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

- o quanto all'art. 429 c.p.p. (*Decreto che dispone il giudizio*), la modifica è introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 7.12.2023, n. 203 ²;
- o quanto all'art. 552 c.p.p. (*Decreto di citazione a giudizio*), la modifica è introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. 7.12.2023, n. 203 ³.

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111 - bis , commi 1 e 2. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.»

² L'art. 429 c.p.p. recita ora testualmente (in carattere neretto, corsivo e sottolineato, le parti modificate):

«Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). —

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- d -bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede ;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f) .

2 -bis (omissis -abrogato dal decreto legislativo n. 150/2022).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3 -bis . Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 -bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni. 4.»

³ L'art. 552 c.p.p. recita ora testualmente (in carattere neretto, corsivo e sottolineato, le parti modificate):

«Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). —

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d) l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede ;
- e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
- f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554 -ter , comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 44, 444 e 464-bis4 ovvero presentare domanda di oblazione;
- g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;
- h -bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

l -bis (omissis -abrogato dal decreto legislativo n. 150/2022)

l -ter . Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590 -bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d) , è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

L'inserimento di detto avviso è previsto a **pena di nullità**, secondo quanto testualmente statuito sia nell'art. 419, comma 7, cpp, sia nell'art. 419, comma 2, c.p.p., sia nell'art. 552, comma 2, parte prima, c.p.p., tutti riportati in nota, per cui se ne sottolinea l'obbligatorietà.

Peraltro, mediante la norma transitoria di cui all'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio e **il decreto di citazione a giudizio** siano stati già emessi.

oooo

Tanto premesso, si raccomanda l'adeguamento della modulistica di cui all'art. 552 c.p.p. alle nuove disposizioni.

Ovviamente, posto che -in relazione al *decreto di citazione a giudizio* ex art. 552 c.p.p.- la Procura utilizza l'applicativo *Giada* per l'individuazione dell'udienza predibattimentale, e -attesi i notori carichi di lavoro delle segreterie magistrati- non sempre vi è contestualità tra la *richiesta data a Giada* e la sottoscrizione del decreto di citazione (che può intervenire solo dopo che l'atto sia stato completato mediante l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione stessa), **la norma transitoria può trovare applicazione solo se il decreto di citazione a giudizio sia stato già sottoscritto dal Pubblico Ministero precedente.**

La presente direttiva è operativa a partire dal 6.1.2024

Si pubblichino sul sito web della Procura di Parma

Parma, 4.1.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
04.01.2024 08:18:59
GMT+01:00

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c) , d) , e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 -bis , nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 -bis .

3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria».

